

LEGA CANOTTAGGIO A SEDILE FISSO UISP

– **La Spezia -**

Gare remiere del giorno 07 giugno 2015

IL GIUDICE UNICO

- Letto il verbale redatto dai Giudici Arbitri in riferimento alle gare remiere in epigrafe.
- Letti i provvedimenti precedenti del corrente anno sportivo
- Visto il Regolamento di Giustizia e Disciplina vigente

DELIBERA

di assumere i seguenti provvedimenti disciplinari:

Gara Femminile

A carico della **Società Muggiano**

Multa di € 50,00 (cinquanta/00) perché durante la competizione veniva ancorata una barca tipo palio con insegne sociali in posizione tale da impedire alla giuria di vedere agevolmente l'ordine di arrivo (Art. 83 – allegati a e b).

Gara junior maschile

A carico della **Società Canaletto**

Multa di € 50,00 (cinquanta/00) perché la barca di supporto durante la competizione restava sulla linea di fine gara impedendo alla giuria di vedere agevolmente l'ordine di arrivo (Art. 83 – allegati a e b).

A carico della **Società Cadimare**

Multa di € 50,00 (cinquanta/00) perché la barca di supporto restava sul campo di gara dopo lo sparo dei dieci minuti (Art. 83 – allegati a e b)

Gara Senior Mascile

A carico della **Società Muggiano**

Multa di € 250,00 (duecentocinquanta/00) perché ometteva di vigilare sul comportamento posto in essere da parte di un proprio tesserato che utilizzava durante la gara cuscineria intrisa di sostanze oleose atte ad agevolare lo scivolamento, in contrasto con le regole fissate dall'art. 52 lettera c) (Art. 83 – allegati a e b). Si convalida il provvedimento del Giudice di Gara che ha sottoposto a trattenimento a fini probatori dei cuscini oggetto di accertamento sino al passaggio in giudicato dei provvedimenti sanzionatori.

A carico del tesserato della Società Muggiano **Sig. Patrizio Pierleoni** (secondo remo)

Squalifica per due gare perché durante la gara utilizzava cuscineria intrisa di sostanze oleose atte ad agevolare lo scivolamento, in contrasto con le regole fissate dall'art. 52 lettera c) con l'aggravante dell'illecito sportivo (Art. 83 – allegati a e b)

A carico della **Società Portovenere**

Multa di € 400,00 (quattrocento/00) perché ometteva di vigilare sul comportamento posto in essere da parte di due propri tesserati che utilizzavano durante la gara cuscineria intrisa di sostanze oleose atte ad agevolare lo scivolamento, in contrasto con le regole fissate dall'art. 52 lettera c) (Art. 83 – allegati a e b). Si convalida il provvedimento del Giudice di Gara che ha sottoposto a trattenimento a fini probatori dei cuscini oggetto di accertamento sino al passaggio in giudicato dei provvedimenti sanzionatori.

A carico del tesserato della Società Portovenere **Sig. De Luca** (secondo remo)

Squalifica per due gare perché durante la gara utilizzava cuscineria intrisa di sostanze oleose atte ad agevolare lo scivolamento, in contrasto con le regole fissate dall'art. 52 lettera c) con l'aggravante del comportamento antisportivo (Art. 83 – allegati a e b)

A carico del tesserato della Società Portovenere **Sig. Carpena** (terzo remo)

Squalifica per due gare perché durante la gara utilizzava cuscineria intrisa di sostanze oleose atte ad agevolare lo scivolamento, in contrasto con le regole fissate dall'art. 52 lettera c) con l'aggravante del comportamento antisportivo (Art. 83 – allegati a e b)

Così deciso in La Spezia il 09 giugno 2015

Il Giudice Unico

(Avv. Andrea Frau)